PAOLA BOSCO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
05.05.2025 09:43:44 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
06.05.2025 08:53:12 CEST

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2025
189/2025/R/EEL

DECISIONE SULL'ISTANZA DI AMMISSIONE DI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI IRETI S.P.A. ALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1337ª riunione del 30 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) deliberazione 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQD);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2024, 424/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2024, 425/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2024, 426/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 426/2024/R/EEL);
- l'edizione 2023 del piano di sviluppo della rete di IRETI S.p.A. (di seguito: IRETI), pubblicamente disponibile sul sito della medesima impresa;
- le comunicazioni di IRETI:
  a) 28 febbraio 2024, prot. RT003050-2024-P (prot. Autorità 15697 del 29 febbraio 2024);
  b) del 6 giugno 2024, prot. RT008525-2024-P (prot. Autorità 41108 del 7 giugno 2024);
  c) del 10 febbraio 2025, prot. RT001340-2025-P (prot. Autorità 8876 in pari data);
- le comunicazioni degli Uffici dell'Autorità ad IRETI:

a) 16 maggio 2024, prot. 35852;
b) del 31 marzo 2025, prot. 22202.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 10 del TIQD ha introdotto disposizioni per un'incentivazione correlata ai benefici degli interventi di sviluppo sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali soggette all'obbligo di predisporre piani di sviluppo della rete di distribuzione ai sensi della deliberazione 296/2023/R/EEL;
- in particolare, l'Articolo 79 dispone una prima applicazione del meccanismo premiale di incentivazione, prevedendo:
  a) che entro il 28 febbraio 2024 ciascuna impresa distributrice possa presentare istanza di ammissione relativa a interventi di sviluppo;
  b) alcune condizioni necessarie a tale ammissione;
  c) che gli interventi proposti in istanza nella fase di prima applicazione possano essere ammessi all'incentivazione, a seguito di decisione dell'Autorità, con eventuali modifiche e condizioni specifiche in sede di decisione;
- lo stesso Articolo 79 definisce le categorie di benefici che concorrono alle premialità e quelle che sono considerate ai fini della verifica costi-benefici di ammissione al meccanismo incentivante ma non concorrono alle premialità;
- in parallelo, l'Articolo 61 del TIQD ha previsto attività delle imprese distributrici funzionali ai piani di sviluppo dell'anno 2025 e successivi, fra cui la definizione di aspetti metodologici per la giustificazione degli investimenti, anche mediante valutazione della loro utilità;
- pertanto, sia le analisi condotte dalle imprese distributrici sia le valutazioni effettuate sulle istanze presentate possono essere su alcuni aspetti ancora prototipali, alla luce delle evoluzioni metodologiche nell'ambito delle attività funzionali alla predisposizione dei piani di sviluppo.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione del 28 febbraio, 2024 IRETI ha trasmesso all'Autorità l'istanza di ammissione al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo sulla propria rete;
- con la comunicazione del 6 giugno 2024, IRETI ha trasmesso all'Autorità la risposta alla richiesta di informazioni inviata dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione del 16 maggio 2024;
- con la comunicazione del 10 febbraio 2025, IRETI ha fornito ulteriori informazioni relative all'intervento presentato in istanza, anche a seguito delle interlocuzioni tecniche con gli Uffici dell'Autorità;
- l'istanza propone un intervento di sviluppo costituito dalla realizzazione della cabina primaria denominata "Bramante", finalizzato alla riduzione attesa delle

interruzioni per clienti finali in condizioni ordinarie (categoria di beneficio B3), alla riduzione dei costi per azioni in emergenza a valle di interruzioni per eventi ordinari (B4), alla maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabili (B5), alla riduzione delle perdite di rete e della relativa CO2 (beneficio B10 relativamente alle emissioni e beneficio di cui all'articolo 79, comma 7, lettera a) relativamente all'effetto economico diretto, nel seguito indicato anche come beneficio B79.7a);

- l'intervento di sviluppo proposto ha un costo di investimento (non attualizzato) pari a 19,3 milioni di euro nel piano di sviluppo 2023 di IRETI.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 31 marzo 2025, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad IRETI le risultanze istruttorie relative all'ammissione al meccanismo premiale di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
- in tali risultanze:
  a) è stata evidenziata una sovrastima del beneficio B3, relativo alla riduzione attesa delle interruzioni per clienti finali in condizioni ordinarie, dovuta anche all'applicazione dei coefficienti di aumento del carico relativi a condizioni straordinarie quali quelle di ondata di calore invece del carico medio delle condizioni ordinarie;
  b) non è stato considerato ammissibile il beneficio B4, relativo ai costi evitati per azioni in emergenza a valle di interruzioni per eventi ordinari, in quanto il beneficio B4 ricalcolato correttamente risulterebbe di entità non rilevante ai fini dell'analisi costi benefici;
  c) non è stato considerato ammissibile il beneficio B5a, relativo a criticità di saturazione su linee MT in immissione, in quanto non sono stati ritenuti plausibili effetti generalizzati di saturazione in immissione sulla base dei dati di capacità di trasformazione e di produzione attesa e carico della città di Torino, perché la generazione connessa a reti di distribuzione all'ultimo anno di analisi (2051) è simile al livello medio di carico;
  d) non è stato considerato ammissibile il beneficio B10, relativo alla riduzione di CO2 per effetto della variazione attesa delle perdite di rete, in quanto tale effetto è già incorporato nel costo marginale medio zonale utilizzato per il beneficio B79.7a, che è stato aggiornato applicando una valorizzazione pari a 78 Euro/MWh, ottenuta a partire dai costi marginali medi zonali per la zona Nord del TYNDP 2024 disponibili sul sito degli ENTSO, in linea con quanto già applicato nella deliberazione 426/2024/R/EEL;
- dalle risultanze istruttorie, a seguito delle rettifiche sui calcoli dei benefici, non risulta verificata positivamente la condizione di ammissibilità relativa ai costi e benefici totali definita all'articolo 79, comma 1, lettera b), del TIQD.

RITENUTO CHE:

- in considerazione delle modifiche ai calcoli di beneficio sopra riportati, l'intervento proposto nell'istanza presentata da IRETI non sia ammissibile al meccanismo premiale di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica di cui al Titolo 10 del TIQD

DELIBERA

1. di non ammettere l'intervento presentato da IRETI S.p.A. al meccanismo di incentivazione degli interventi di sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica di cui al Titolo 10 del TIQD;
2. di trasmettere il presente provvedimento ad IRETI S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini